

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 7 dicembre 2017)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ

Relatore di minoranza: SANDRO ZAFFIRI

sulle proposte di regolamento:

- N. 11/17** (TESTO BASE) a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 20 novembre 2017
ULTERIORE MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"
- N. 5/17** a iniziativa del Consigliere Zaffiri
presentata in data 1 giugno 2017
ABROGAZIONE DEL COMMA 3 TER DELL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 CONCERNENTE: "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"
- N. 7/17** a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Micucci, Pergolesi, Talè
presentata in data 27 luglio 2017
MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"
- N. 8/17** a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti
presentata in data 20 settembre 2017
MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"
- N. 9/17** a iniziativa del Consigliere Rapa
presentata in data 3 ottobre 2017
MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base (pdr n. 11/17)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, in merito alla proposta di regolamento n. 8/2017;

Identico

D E L I B E R A

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

ULTERIORE MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 “ATTI-
VITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”**Art. 1***(Modifica all'articolo 20 del r.r. 3/2009)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3), inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”. Regolamentazione delle sale del commiato), è sostituito dal seguente:

“3 ter. E' consentita l'apertura di sale del commiato esclusivamente in unità immobiliari autonome non inserite in condomini residenziali.”.

Art. 1*(Modifica all'articolo 20 del r.r. 3/2009)**Identico*

Testo pdr n. 5/17

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3”;

Visto il regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato”;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Sandro Zaffiri;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: “Abrogazione del comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 concernente: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”.

REGOLAMENTO REGIONALE
CONCERNENTE:

Abrogazione del comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 concernente: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”.

Art. 1

(Abrogazione)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”, modificato dal regolamento regionale 3 marzo 2017 n. 3 “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato”, è abrogato.

Testo pdr n. 7/17

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Micucci, Pergolesi, Talè;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

REGOLAMENTO REGIONALE
CONCERNENTE:**Modifica al regolamento regionale
9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e
cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della
legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3"****Art. 1**

(Modifica all'articolo 20 del r.r. 3/2009)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è sostituito dal seguente:

"3 ter. Le sale del commiato destinate all'effettuazione di trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi non possono essere realizzate entro 100 metri dai centri abitati, come delimitati dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."

Testo pdr n. 8/17

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3);

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Luca Marconi e Angelo Sciapichetti;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3'".

REGOLAMENTO REGIONALE
CONCERNENTE:**Modifica al regolamento regionale
9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e
cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della
legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3"****Art. 1**

(Modifica all'articolo 20 del r.r. 3/2009)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

"3 quater. In analogia alle camere mortuarie dei Comuni e delle strutture socio-sanitarie, le sale del commiato, che non effettuano trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, possono essere realizzate ad almeno 50 metri dai centri abitati, come

delimitati dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), anche in deroga rispetto a tali limiti con delibera motivata dei Consigli comunali.”.

Testo pdr n. 9/17

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3”;

Vista la proposta di regolamento del consigliere Rapa;

Visto l'articolo 35 dello Statuto Regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3’”.

REGOLAMENTO REGIONALE
CONCERNENTE:**Modifica al regolamento regionale
9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e
cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della
legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”****Art.1**

(Abrogazione)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3, è abrogato.